



Città di Seregno



GRPI0000000871779
RetiPiu' Srl
Protocollo in Entrata 0005330/19
Data Protocollo 13/06/2019

Reti Più srl
Via Palestro 33
SEREGNO

c.a.
Direttore Generale
Dott. Mario Carlo Borgotti

info@pec.retipiu.it

OGGETTO: Sponsorizzazione Seregno Sport Week – Reti Più srl.
Rif vs protocollo 3960/19 del 30.04.2019

Con la presente si comunica che la proposta iniziale di sponsorizzazione economica per un valore di € 15.000,00 (oltre IVA), in base a successivi colloqui e comunicazione via mail, con Determinazione n. 364 del 31.05.2019 è stata così modificata:

€ 13.000,00 oltre Iva, quale sponsorizzazione economica CIG Z6C28942B8
€ 2.000,00 oltre IVA, quale sponsorizzazione tecnica (installazione area esterna villaggio sportivo di torre faro autoalimentata da generatore) CIG Z6228BA5CC.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Procedimento
Laura Colombo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
L'originale è depositato presso il Comune di Seregno ed è disponibile a richiesta

Servizio Sport ed Attività Giovanili
Via Umberto I 78
Tel.0362-263.446
info.tempolibero@seregno.info

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Seregno Sport Week

TRA

Il Comune di Seregno con sede in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, Cod. Fiscale 00870790151 e Partita IVA n. 00698490968, rappresentata per gli effetti del presente contratto dal dott. Luigi S. Pacchetti, nato a Milano il 26.12.1955 in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona,
e

RetiPiu' srl con sede a Seregno in via Palestro 33, Partita IVA n° 04152790962 , rappresentata dal Direttore Generale, dott. Mario Carlo Borgotti, nato a Cesano Maderno il 09.05.1961, di seguito denominato Sponsor

PREMESSO CHE

- lo Sponsor, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Comune di Seregno un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei servizi dallo stesso contraddistinti;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsor si impegna a collaborare, nel rispetto di quanto previsto nel pacchetto opportunità di cui all'art.3, con il Comune di Seregno per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie riguardanti il marchio aziendale e le specifiche del servizio offerto nell'ambito dell'evento "Seregno Sport Week".

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto si intendono:

- a) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- b) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con AEB Spa;
- c) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.
- b) come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari.

Art. 3 - Il pacchetto opportunità

- Installazione di due totem all'interno del villaggio sportivo (materiali a carico dello sponsor);
- Possibilità di personalizzazione materiali a perdere utilizzati nella ristorazione (a carico dello sponsor);
- Posizionamento del proprio marchio all'interno del villaggio (al netto della presenza di stand delle associazioni sportive, di soggetti pubblici istituzionali e della presenza di marchi tecnici) (materiale a carico dello sponsor)
- Possibilità di diffondere propri messaggi promozionali utilizzando il video installato dal Comune di Seregno all'interno del Gelsia Village;
- Inserimento del logo dello sponsor sul portale di ingresso e sul video promozionale utilizzato in conferenza stampa e nel Gelsia Village; (materiale fornito dal Comune di Seregno);

Presenza marchio sui materiali di comunicazione

- n. 200 manifesti a colori 70x100 della Seregno Sport Week
- n. 200 manifesti a colori 70x100 degli eventi Bicinfesta e Straseregno
- Presenza del marchio su tutti i materiali cartacei prodotti brochure della Seregno Sport Week (n. 5.000), volantini promozionali di Bicinfesta e Straseregno (n. 10.000); tagliandi di iscrizione Bicinfesta e Straseregno (n. 3.000)
- Conferenza stampa della manifestazione, comunicato in cartelletta stampa
- Presenza dello sponsor sui profili social dell'evento (FB, twitter, instagram)

Copertura mass-media

Collaborazioni con le testate locali Il Cittadino e Giornale di Seregno.

4 - Obblighi del Comune di Seregno

Il marchio dello Sponsor sarà consegnato al Comune di Seregno in formato digitale e sarà apposto, a cura e a spese del Comune di Seregno, su tutta i materiali ufficiali di comunicazione dell'evento.

Art. 5 Corrispettivo della sponsorizzazione

Lo Sponsor corrisponderà al Comune di Seregno la somma di € 15.000,00 oltre IVA da versare con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT77G0503433842000000019900 dietro ricevimento di relativa fattura.

Art. 6 - Diritto di rifiuto

Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda "sponsor" un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività.
- c) Sono comunque esclusi quali aziende "sponsor" i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi; come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

d) sia compromesso:

- il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
- il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).

e) ravvisi nell'attività dello "sponsor" propaganda politica;

f) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7 - Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 8 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 9 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*.

2. E' fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 10 - Elezione di domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe.

2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- a) l'inosservanza delle norme vigenti sulle sponsorizzazioni afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
- b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- c) atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;

2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

Art.12 - Facoltà di recesso

E' attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" Regolamento generale sulla protezione dei dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Art. 14 - Controversie

Competente per qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla qua validità, esecuzione e risoluzione - sarà il Tribunale di Monza.

Art. 15 - Norme di legge

Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Seregno, lì 13/5/2019

Per RetiPiù

Il Direttore Generale

Mario Carlo Borgotti

Firmato digitalmente da: BORGOTTI MARIO CARLO
Data: 16/05/2019 14:19:09

Per il Comune di Seregno

